

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4429

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASCIA, BERTINOTTI, DEIANA, TITTI DE SIMONE, ALFONSO GIANNI,
MANTOVANI, PISAPIA, RUSSO SPENA, VALPIANA, VENDOLA**

Modifica all'articolo 9 della Costituzione,
in materia di tutela dell'ambiente

Presentata il 28 ottobre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — In primo luogo, la presente proposta di legge costituzionale introduce l'azione di tutela costituzionale sul patrimonio culturale, oggi assente dalla Costituzione vigente e dalla proposta di legge costituzionale presentata in materia dal Polo della Libertà.

Probabilmente i Costituenti intesero la tutela della cultura all'interno della dizione « il paesaggio e il patrimonio storico e artistico » (articolo 9, secondo comma, della Costituzione); in ogni caso l'antropologia culturale e la filosofia al livello accademico da una parte, e il pensiero politico dall'altra, avevano cinquantacinque anni fa un interesse ridotto alla « cultura ». La cultura invece significa il modo di vivere collettivo, il pensiero scientifico, l'alimentazione, i costumi, la rappresenta-

zione dei conflitti di classe nella loro capacità di modificarsi continuamente: è il movimento contro la staticità.

Nel testo elaborato, come si vede, manca a bella posta qualunque riferimento a considerazioni economiche: ad esempio la sostenibilità, ancorché scorretta scientificamente e politicamente, non deve essere comunque introdotta all'interno di un articolo come l'articolo 9 della Costituzione, che deve prescindere da considerazioni economiche.

In poche parole, si è cercato di introdurre una definizione di ambiente, in senso vasto e non limitato al suo cosiddetto « ambito naturale », non ipostatizzato come sacrale, cosa cara al pensiero giusnaturalistico e all'ambientalismo tradizionalistico: così si evidenzia tutta la sua

storicità con un vincolo al futuro per le prossime generazioni.

Anzi, la storicità acquisisce una caratterizzazione metaumana in quanto i cicli idrogeologici esistono con l'uomo ed esistevano prima dell'uomo. L'umanità non ha il diritto in nome del progresso e dell'industrialismo di minare irreversibilmente la riproducibilità dei cicli idrogeologici. Né si ha il diritto di intaccare significativamente la biodiversità, in quanto il patrimonio genetico individuale e delle specie è il frutto irripetibile di miliardi di anni di tentativi ed errori di adattamenti: gli acidi nucleici degli esseri viventi contengono una inimmaginabile quantità e qualità di informazioni e di storia che scompaiono per sempre con il venire meno di una specie o di una varietà. Il più umile degli esseri viventi attuali potrebbe essere l'unico essere vivente a sopravvivere in caso di eventi catastrofici, non programmabili sulla scala dei prossimi miliardi di anni.

Come si vede la difesa della biodiversità non è quindi soltanto la tutela nei confronti di genomi da custodire gelosamente al fine dell'eventuale produzione di farmaci e di molecole da sfruttare industrialmente.

Quanto alla « difesa (...) dell'equilibrio degli ecosistemi », il termine « equilibrio »

sottende un approccio in linea con le correnti più avanzate della comunità scientifica dei naturalisti e degli ecologi, che tendono appunto a considerare gli equilibri in termini di flussi e di *feed-back* in una prospettiva di omeostasi complessa. Il termine « integrità » applicato sugli ecosistemi sarebbe invece deleterio e tenderebbe ad impedire qualunque significativa interazione tra l'uomo e l'ambiente naturale. Insomma, la difesa dell'equilibrio degli ecosistemi semplicemente inibisce in linea di principio le « rotture » di tipo irreversibile.

Infine, « la difesa (...) dei cicli idrogeologici » si apparenta ai concetti espressi nel periodo precedente includendo acqua, suolo e atmosfera; per esempio con un testo costituzionale così concepito sarebbe un compito fondamentale della Repubblica l'opposizione strenua all'aumento dei cosiddetti « gas serra » oppure la riconversione dei cicli industriali che stravolgono l'*habitat* circostante agli insediamenti produttivi, che attualmente lasciano anche alle generazioni future una mortifera eredità tossicologica. La considerazione dei beni e dell'integrità ambientali va infine indirizzata nel suo alveo « naturale » come patrimonio collettivo dell'umanità.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Tutela il paesaggio e il patrimonio storico, artistico e culturale della Nazione; tutela altresì l'ambiente, anche nell'interesse delle generazioni future, con particolare riguardo alla difesa della biodiversità, dell'equilibrio degli ecosistemi e dei cicli idrogeologici, considerati beni comuni dell'umanità ».

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0051160